



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori:

- 1) Dott. Giovanni de Leo Presidente
- 2) Dott. Angelo Scafuri Consigliere
- 3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6474/2004 proposto da A.S.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Polito e Paolo Fiorito, con domicilio eletto in Napoli, presso il primo difensore, in via G. Melisurgo, n. 4;

CONTRO

Sviluppo Italia s.p.a., in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Piero D'Amelio e Giuseppe Russo, con domicilio eletto in Napoli, presso l'avv. G. RUSSO, via C. Console, n. 3;

Ministero delle attività produttive, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Napoli, via Diaz n. 11;

PER L'ANNULLAMENTO

- della delibera dell'amministratore delegato della Sviluppo Italia s.p.a., adottata in data 17.12.2003, con cui si dispone la non ammissione alle agevolazioni di cui alla l. n. 95/95 della A.S.S. s.r.l. per impossibilità di procedere alla verifica prevista dall'art. 7, comma 1, lett. c) della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta;

- della nota di Sviluppo Italia s.p.a. del 9.2.2004, con la quale si comunicava la suindicata delibera;
- di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e comunque connessi.

E PER LA CONDANNA

Della società Sviluppo Italia al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione di Sviluppo Italia e della amministrazione intimata;

viste le memoria depositate;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla udienza pubblica del 6.7.2006 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;

Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la società ASS espone:

- di aver presentato, in data 28.11.1997, una domanda di ammissione alle agevolazioni di cui alla l. 29.3.1995, n. 95, intendendo realizzare una nuova attività imprenditoriale nel settore dei servizi per l'organizzazione di manifestazioni e di eventi di varia natura;
- che con nota del 18.5.1998, la Società per l'imprenditorialità giovanile, allora competente, chiedeva alla ricorrente una integrazione della documentazione già trasmessa in allegato alla domanda;
- che in data 15.6.1998, la ricorrente effettuava la richiesta integrazione documentale;
- che, con nota del 5.5.1999, veniva comunicato alla ricorrente che era stata effettuata una prima positiva valutazione del progetto proposto;
- che nelle more, con decreto legislativo n. 1 del 1999, veniva istituita la società Sviluppo Italia, che subentrava alla società per l'imprenditorialità giovanile;
- che con lettera del 4.4.2003, la Sviluppo Italia invitava la ricorrente alla "ripresentazione della domanda entro il termine di 65 giorni dalla data di spedizione della presente", al fine di confermare l'interesse alle agevolazioni richieste, a pena di decadenza;
- che la ricorrente provvedeva ad inoltrare la richiesta documentazione in data 19.6.2003;

- che con provvedimento oggi impugnato, Sviluppo Italia s.p.a. deliberava di non ammettere la società ricorrente alle agevolazioni, perché, a causa del mancato invio delle informazioni richieste, non era stato possibile verificare la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta.

Avverso tale ultimo provvedimento, la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

- 1) violazione della legge n. 95 del 1995, dell'art. 7 del D.M. n. 306 del 18.2.1998, violazione del principio di legalità e del principio di tipicità degli atti amministrativi, eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento degli atti, illogicità manifesta, in quanto nessuna norma prevede la sanzione della decadenza dalla agevolazione per non aver rispettato il termine di 65 giorni per la ripresentazione della domanda a conferma dell'interesse alle agevolazioni;
- 2) ulteriore violazione della l. n. 95 del 1995, dell'art. 7 del D.M. n. 306 del 18.2.1998, eccesso di potere per falsità nei presupposti, travisamento degli atti ed illogicità manifesta, perché la società Sviluppo Italia non poteva introdurre termini perentori, facoltà spettante solo al legislatore e comunque subordinata alla esistenza di improcrastinabili esigenze di carattere organizzativo, non sussistenti nel caso di specie;
- 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D.M. n. 306 del 18.2.1998, eccesso di potere per falsità nei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di motivazione, perché la documentazione di cui si lamenta la carenza era già in possesso della amministrazione da circa otto anni e comunque non poteva essere attribuito al ritardo nella ritrasmissione dell'istanza in nuovo format il significato della perdita di interesse alle agevolazioni, atteso che la stessa Sviluppo Italia aveva indicato una precisa modalità di rinuncia alle agevolazioni, mediante espressa compilazione ai apposito allegato modulo;
- 4) violazione degli artt. 1 e 7 della l. n. 241 del 1990. violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere, perché l'amministrazione non può aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria e perché non è stato comunicato l'avviso di avvio del procedimento di decadenza.

La ricorrente chiedeva infine la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi, da determinarsi in corso di causa.

Si costituivano il Ministero intimato e la società Sviluppo Italia, la quale depositava una memoria difensiva, eccependo l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, in quanto il termine di 65 giorni è stato introdotto dalla nota del responsabile dell'area di sostegno politiche occupazionali del 4.4.2003, che non è stata impugnata, e chiedendo comunque il

rigetto del ricorso perché infondato e della domanda risarcitoria in quanto generica e comunque infondata.

All'udienza camerale del 27 maggio 2004, l'istanza cautelare della ricorrente è stata accolta. Tale decisione, tuttavia, è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 23.9.2004.

L'avvocatura distrettuale dello Stato depositava, in data 23.6.2006, una memoria difensiva per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, mentre la società sviluppo Italia depositava, in data 20.6.2003, una memoria a sostegno delle proprie ragioni.

All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

L'infondatezza delle doglianze prospettate esime il collegio dall'esaminare l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla società resistente e di carenza di legittimazione passiva del ministero.

Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione del principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi, in quanto nessuna norma prevede la sanzione della decadenza dalla agevolazione per non aver rispettato il termine per la ripresentazione della domanda a conferma dell'interesse ad ottenere il contributo. La censura è strettamente connessa a quella dedotta nel secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente sostiene che la società Sviluppo Italia non poteva introdurre termini perentori, facoltà spettante solo al legislatore e comunque subordinata alla esistenza di improcrastinabili esigenze di carattere organizzativo, non sussistenti nel caso di specie. Le doglianze, pertanto, saranno esaminate congiuntamente.

Esse presuppongono che l'amministrazione procedente non possa introdurre, in assenza di una espressa previsione di legge, un termine perentorio a pena di decadenza. Tale assunto non è condivisibile, in particolare nel caso di specie in cui si verte in materia di erogazione di contributi pubblici.

Come ha affermato anche il Consiglio di Stato, un termine perentorio per effettuare un determinato adempimento nel corso di un procedimento amministrativo può essere fissato sia dalla legge che dalla stessa amministrazione procedente (Consiglio Stato, sez. VI, 11 marzo 2004, n. 1248 e sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2999). Naturalmente, tale facoltà della amministrazione procedente deve trovare un raccordo nella normativa e incontra il limite del divieto di aggravio del procedimento, se non per straordinaria e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, di cui all'art. 1 della l. n. 241 del 1990. In particolare, in materia di procedimenti volti all'erogazione di contributi alle imprese, l'esigenza di garantire

la celere conclusione della procedura può giustificare l'introduzione di termini perentori per l'effettuazione di adempimenti istruttori da parte delle imprese.

Nel caso di specie, le esigenze di carattere organizzativo e la necessità di giungere alla conclusione del procedimento in tempi certi hanno giustificato, ad avviso del collegio, l'introduzione del termine decadenziale per la ripresentazione della domanda mediante un nuovo format e per confermare l'interesse alla erogazione della agevolazione dopo il lungo tempo trascorso.

Come risulta da quanto affermato dalla società Sviluppo Italia e non contestato dalla ricorrente, il procedimento avviato con l'istanza del 1997, dopo una lunga istruttoria, era stato sospeso nell'ottobre del 2002 per accertare l'effettiva disponibilità dei fondi da impiegare a copertura dell'investimento autorizzato. Successivamente, con nota del 4.4.2003, la società Sviluppo Italia ha comunicato alla ricorrente che entro breve termine sarebbero state disponibili le risorse per il finanziamento delle incentivazioni richieste e che pertanto era necessario che la società ASS s.r.l. confermasse il proprio interesse all'investimento, compilando un apposito nuovo format. Contestualmente, la nota chiariva che, in caso di mancato rispetto del termine prescritto (65 giorni dalla data di spedizione della presente), la domanda sarebbe stata comunque ritenuta decaduta ad ogni effetto di legge.

La richiesta di tale ulteriore adempimento, a pena di decadenza, appare giustificato alla luce della sopravvenuta disponibilità di nuovi finanziamenti disposti da una nuova legge (D.lgs. n. 185 del 2000) e della necessità di verificare, stante il lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione della domanda, il permanere dell'interesse della società istante ad ottenere l'agevolazione.

La difesa di Sviluppo Italia ha inoltre precisato, nella memoria del 19.5.2004, che il format era funzionale all'aggiornamento delle informazioni finanziari e dei preventivi economici e doveva contenere lo studio di fattibilità del progetto, in adempimento a quanto previsto dalla nuova normativa del d.lgs. n. 185 del 2000, come risulta peraltro dalla copia – depositata agli atti - del format redatto dalla società ricorrente ma tardivamente trasmesso.

Le doglianze, dunque, devono essere respinte.

Anche il terzo motivo di ricorso, con cui la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 7 del D.M. n. 306 del 18.2.1998, eccesso di potere per falsità nei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di motivazione, deve essere respinto.

In primo luogo, da quanto si è detto sopra, emerge chiaramente come il termine perentorio per la compilazione del format fosse stato fissato dalla nota del 4.4.2003 a pena di decadenza dalla agevolazione, cosicché nessun rilievo può essere attribuito al fatto che la stessa Sviluppo Italia

aveva indicato anche una precisa modalità di rinuncia alle agevolazioni, mediante espressa compilazione di apposito allegato modulo, né può dirsi che il ritardo nella ritrasmissione dell'istanza del nuovo format sia stato inteso come dichiarazione tacita della perdita di interesse alle agevolazioni.

Quanto alla asserita inutilità della richiesta di integrazione documentale perché la documentazione di cui si lamenta la carenza era già in possesso della amministrazione da circa otto anni, tale profilo non pare fondato dal momento che, come si è detto sopra, la compilazione del nuovo format era funzionale all'aggiornamento delle informazioni finanziari e dei preventivi economici, e doveva contenere lo studio di fattibilità del progetto, in adempimento a quanto previsto dalla nuova normativa del d.lgs. n. 185 del 2000.

Va respinto anche il quarto motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 e 7 della legge n. 241 del 1990.

ritiene il collegio, rinviando a quanto si è detto in precedenza, che la violazione del divieto di aggravamento ingiustificato del provvedimento non sia ravvisabile nel caso di specie, in quanto la ripresentazione della istanza mediante la compilazione del nuovo format era giustificata da sopravvenute esigenze organizzative e non costituiva quindi un inutile aggravio della procedura.

Deve infine essere disattesa anche la censura relativa alla violazione dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990, in quanto nella nota del 4.4.2003 espressamente la società Sviluppo Italia aveva avvertito la società ricorrente che il mancato rispetto del termine assegnato per la compilazione del format avrebbe comportato la decadenza della domanda a tutti gli effetti di legge. Può dirsi pertanto che l'onere di previa comunicazione dell'avvio del procedimento fosse stato in tal modo assolto, non essendo necessarie particolari formalità.

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, respinge il ricorso in epigrafe e compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così è deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 luglio 2006.

Dott. Giovanni de Leo Presidente

Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore